

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6320 del 27/11/2017
Oggetto	D.LGS. 152/2006. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "VERIFICA RISULTATI MONITORAGGIO SOIL GAS MAGGIO 2017 CON ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA e REPORT FINALE", PRESENTATO DALLA ENI S.P.A. PER LA CONTAMINAZIONE RINVENUTA NEL SITO DENOMINATO "AREA ESTERNA AL 5° CENTRO GAS", UBICATO IN COMUNE CORTEMAGGIORE (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6544 del 27/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. 152/2006. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "VERIFICA RISULTATI MONITORAGGIO SOIL GAS MAGGIO 2017 CON ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA – REPORT FINALE", PRESENTATO DALLA ENI S.P.A. PER LA CONTAMINAZIONE RINVENUTA NEL SITO DENOMINATO "AREA ESTERNA AL 5° CENTRO GAS", UBICATO IN COMUNE CORTEMAGGIORE (PC).

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Arpae e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e ss);

Visto:

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 04/05/2015, relativa all'approvazione della "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati" che consente pertanto l'utilizzo di tale pratica a supporto dell'analisi di rischio;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";

Ricordato che, la Società ENI:

- aveva rilevato, durante la fase di collaudo dell'intervento di Bonifica relativo al sito "5° Centro Gas", nel corso delle analisi delle pareti di scavo, in alcuni campioni, ubicati a ridosso del confine di proprietà del medesimo sito, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per il parametro idrocarburi leggeri (C<12) con riferimento alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- aveva pertanto comunicato, con nota del 31/08/2011, prot. 893 (prot. prov.le n. 62392 del 02/09/2011), ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006, il potenziale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) del sito censito al Foglio 26 - mapp.le 48 (parte) - del comune di Cortemaggiore (PC) e denominato "area esterna al 5° Centro Gas";

Ricordato altresì che:

- con nota del 25/09/2012, prot. 960 (prot. prov.le n. 61855 del 27/09/2012), la ENI S.p.a. aveva trasmesso agli Enti (Provincia, Arpa, Ausl e Comune di Cortemaggiore), ai fini della relativa approvazione, il Progetto Operativo di Bonifica del sito "Area esterna al 5° Centro Gas";
- con Determinazione Dirigenziale n. 2505 del 03/12/2012, la Provincia di Piacenza aveva approvato ed autorizzato l'esecuzione del "Progetto operativo di Bonifica dell'area esterna al 5° Centro gas", trasmesso dalla Società Eni con la richiamata lettera prot. n. 960 del 25/09/2012 (prot. prov.le n. 61855 del 27/09/2012), progetto che prevedeva (per il parametro idrocarburi leggeri), quali obiettivi di bonifica, il raggiungimento delle CSC di Tabella 1 - Colonna A – dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
- la Società ENI aveva prestato, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, la garanzia finanziaria, quantificata in €. 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00), pari al 50% dell'importo stimato per le opere di bonifica previste (€. 90.000,00), in favore della Provincia di Piacenza, sottoforma di fidejussione bancaria (fidejussione n. 9922941 del 22/03/2013 della Cassa di Risparmio di Ravenna), per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;
- con nota prot 596 del 14/06/2013 (prot. prov.le n. 43433 del 17/06/2013), la società ENI aveva comunicato l'avvio, a far data dal giorno 24/06/2013, delle suddette attività di bonifica;
- con pec del 20/01/2016 (prot. Arpa n. 669 del 29/01/2016), la società ENI aveva trasmesso la "Relazione tecnica bonifica area esterna al 5° centro gas" in cui venivano descritte le attività di collaudo effettuate;
- il suddetto collaudo dell'intervento di bonifica, eseguito in data 13/06/2014, dalla società ENI aveva restituito:
 - per la porzione di terreno denominato "scavo piccolo", valori conformi alle CSC di colonna A;
 - per la porzione di terreno denominato fondo scavo Est dello "scavo grande", valori conformi alle CSC di colonna A;
 - per la porzione di terreno denominata fondo scavo Ovest dello "scavo grande" (alla profondità di -4,0 m da p.c.) la mancata conformità delle CSC di colonna A, in particolare era stata riscontrata la presenza di una contaminazione residua di idrocarburi leggeri in concentrazioni pari a 143 mg/kg;
- con altra pec del 20/01/2016 (prot. Arpa n. 821 del 03/02/2016), la società ENI aveva trasmesso il documento "Analisi di rischio sito-specifica e Proposta di monitoraggio soil gas" relativo alla suddetta contaminazione rilevata nel suolo profondo del "fondo scavo Ovest dello scavo grande";
- nel suddetto documento "Analisi di rischio sito-specifica e Proposta di monitoraggio soil gas":
 1. il calcolo del rischio era stato eseguito, utilizzando la "modalità inversa" ovvero seguendo lo standard denominato ASTM Ps 104 (calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio - CSR) così come stabilito dall'Allegato 1 al Titolo V del D.Lgs 152/2006, ed impiegando il codice di calcolo denominato "Risk-net";
 2. erano stati considerati, rispetto ai recettori presi in considerazione, i seguenti "scenari" di esposizione:
 - recettore *on site* assimilabile al commerciale esposto a inalazione di vapori "outdoor" ed "indoor" provenienti dal suolo profondo;

- recettori residenti (adulti e bambini) *on site* esposti a inalazione di vapori "outdoor" ed "indoor" provenienti dal suolo profondo;
3. era stata valutata, per il parametro Idrocarburi leggeri (C<12), la non accettabilità del rischio per i recettori (residenti adulti e bambini) *on site* esposti a inalazione di vapori "indoor" da suolo profondo in considerazione del fatto che la Concentrazione Soglia di Rischio calcolata (**CSR** pari a **13,43 mg/kg**) risulta inferiore alla concentrazione di "input" (pari a 143 mg/kg) presente nel sito;
 4. la suddetta valutazione della CSR non era stata considerata dalla società ENI come definitiva per il sito in esame in quanto, in accordo con il Punto 2 delle "*Linee guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica*" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, era stata proposta nel suddetto documento di "*Analisi di rischio sito-specifica e Proposta di monitoraggio soil gas*" la realizzazione di misure dirette dei gas interstiziali per la verifica delle effettive emissioni di sostanze volatili presenti nella matrice suolo profondo e del potenziale rischio per i percorsi di inalazione vapori indoor relativamente ai recettori residenziali (adulti e bambini);
- con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016 n. 1935 del 20/06/2016 della SAC dell'Arpae di Piacenza era stato approvato il richiamato documento "*Analisi di rischio sito-specifica e Proposta di monitoraggio soil gas*";

Atteso che, con comunicazione prot. 783 del 19/07/2017 (prot. Arpae n. 8782 del 20/07/2017), la Società ENI S.p.a.:

- ha trasmesso il documento "*Verifica risultati monitoraggio sgs maggio 2017 con analisi di rischio sito specifica – Report finale*" del sito denominato "Area esterna al 5° centro gas";
- ha richiesto "*la chiusura del procedimento di bonifica e l'emissione del relativo certificato*";

Ricordato che nel richiamato documento "*Verifica risultati monitoraggio sgs maggio 2017 con analisi di rischio sito specifica – Report finale*" sono contenuti:

- i risultati delle quattro campagne di monitoraggio dei soil gas ai fini della verifica degli effettivi rischi sanitari legati ai percorsi di inalazione vapori *indoor* e *outdoor* per i recettori residenziali (sia adulti che bambini);
- la verifica, tramite il software Risk-net in modalità diretta, dell'assenza di rischio, utilizzando i suddetti valori dei monitoraggi dei soil gas, relativamente ai richiamati percorsi di inalazione vapori *outdoor/indoor* da suolo profondo insaturo;

Vista la lettera prot. 2017/0076275 del 20/09/2017 con la quale l'Azienda USL di Piacenza ha fornito il proprio parere igienico sanitario, riportante come conclusioni "...omississ...*esaminata la documentazione trasmessaci, ritiene di non avere osservazioni di particolare rilievo da esprimere relativamente all'approvazione del documento di cui trattasi. Si esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza*";

Considerato che la conferenza di servizi del 28-09-2017 (convocata con nota della SAC dell'Arpae prot. n. 11259 del 14/09/17), ai fini della richiesta di chiusura del procedimento ed emissione della certificazione di avvenuta bonifica, di cui all'art. 248 del D.Lgs. 152/06, ha precisato che:

- la certificazione poteva essere rilasciata solo per le porzioni di terreno, denominate "scavo piccolo" e "fondo scavo est" dello "scavo grande", che hanno raggiunto gli obiettivi di bonifica, pari alle CSC di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06, come approvati dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 2505 del 03/12/2012;
- relativamente alla porzione di terreno denominato "fondo scavo ovest dello scavo grande", ai fini della valutazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), si fa riferimento alla Delibera di Giunta regionale n. 484/2015 (Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati) ed in specifico al paragrafo 6.3 (caso b). In particolare, considerato che:
 1. il rischio è risultato accettabile in tutte le campagne di monitoraggio dei soil gas;
 2. l'unico percorso attivo è quello relativo alla volatilizzazione di vapori;
- si dovranno pertanto utilizzare le "Crs" (Concentrazioni rappresentative della sorgente) misurate in campo (Cmax) quali nuove Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR);
- in relazione al caso in esame, le **nuove CSR** (relative agli idrocarburi leggeri) risultano conseguentemente le concentrazioni di "input", pari a **143 mg/kg**, contenute nella tabella 4.1 di pag. 15 del richiamato documento "Verifica risultati monitoraggio sgs maggio 2017 con analisi di rischio sito specifica – Report finale";

Dato atto che la medesima conferenza del 28/09/2017, come da verbale in atti, si è espressa favorevolmente rispetto all'aggiornamento dell'analisi di rischio, consistente nel documento "Verifica risultati monitoraggio sgs maggio 2017 con analisi di rischio sito specifica – Report finale";

Ritenute condivisibili le valutazioni effettuate dalla conferenza di servizi e che vi siano, pertanto, le condizioni per approvare il documento "Verifica risultati monitoraggio sgs maggio 2017 con analisi di rischio sito specifica – Report finale";

Ricordato che, in relazione alle risultanze dell'analisi di rischio, i terreni potenzialmente contaminati presenti nella porzione di terreno denominata "fondo scavo ovest dello scavo grande" ed ubicati a profondità maggiore di 4 metri dal piano campagna, che eccedono le CSC di colonna A (per il parametro idrocarburi leggeri) ma inferiori (o al massimo pari) alle relative CSR (143 mg/kg), potranno quindi permanere in sito fin tanto che verrà mantenuto inalterato lo scenario di esposizione preso in esame dall'analisi di rischio. Tale valutazione implica che, nel caso di interventi di scavo o movimentazioni di tale terreno oltre 4 metri di profondità, il proprietario o avente causa dovrà comunicare dette operazioni preventivamente agli Enti competenti che dovranno valutare l'eventuale necessità dell'attivazione, a carico di ENI S.p.a., di una eventuale procedura ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;

Vista la nota della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 14506 del 20/11/2017, con la quale è stata trasmessa alla società ENI e a tutti gli Enti (Comune di Cortemaggiore, Ausl e Prefettura), la certificazione, ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. n. 152/06, relativa alle sole aree denominate "scavo piccolo" e "fondo scavo Est" dello "scavo grande";

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrata;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto altresì:

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56/2014, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

DISPONE

per tutto quanto indicato in narrativa

1. di **approvare**, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il documento "*Verifica risultati monitoraggio sgs maggio 2017 con analisi di rischio sito specifica – Report finale*", inoltrato dalla ENI S.p.a. con comunicazione prot. 783 del 19/07/2017 (prot. Arpae n. 8782 del 20/07/2017), consistente nell'aggiornamento dell'Analisi di rischio, relativa alla porzione di terreno denominata "**fondo scavo ovest dello scavo grande**" del sito denominato "aree esterne al 5° Centro gas":
 - censito al Foglio **26** mapp.le **48** (parte) del Comune di Cortemaggiore (PC),
 - identificato sulla planimetria (**TAV 1**) di cui alla documentazione trasmessa dalla stessa Società ENI con nota prot. 783 del 19/07/2017 che viene allegata al presente atto per formare parte integrante e sostanziale;
2. di **approvare** altresì l'aggiornamento del valore delle Concentrazioni Soglia di Rischio CSR (relative agli idrocarburi leggeri), che risultano pari alle concentrazioni di "input", **143 mg/kg**, contenute nella tabella 4.1 di pag. 15 del richiamato documento "*Verifica risultati monitoraggio sgs maggio 2017 con analisi di rischio sito specifica – Report finale*";
3. di **ricordare** che, in relazione alle risultanze dell'analisi di rischio, i terreni potenzialmente contaminati presenti nella porzione di terreno denominata "fondo scavo ovest dello scavo grande" ed ubicati a profondità maggiore di 4 metri dal piano campagna, che eccedono le CSC di colonna A (per il parametro idrocarburi leggeri) ma inferiori (o al massimo pari) alle richiamate CSR (143 mg/kg), potranno quindi permanere in sito fin tanto che verrà mantenuto inalterato lo scenario di esposizione preso in esame dall'analisi di rischio. Tale valutazione implica che, nel caso di interventi di scavo o movimentazioni di tale terreno oltre 4 metri di profondità, il proprietario o avente causa dovrà comunicare dette operazioni preventivamente agli Enti competenti che dovranno valutare l'eventuale necessità dell'attivazione, a carico di ENI S.p.a., di una eventuale procedura ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
4. di **ritenere**, pertanto, concluso il procedimento di bonifica in argomento;
5. l'**invio** del presente Atto a:
 - ENI S.p.a.;
 - Comune di Cortemaggiore;
 - Prefettura di Piacenza;
 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza;
 - Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza.

firmata digitalmente dalla
Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)
(Dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.